

DOTT. PIERANGELO GRASSI
Commercialista - Revisore Legale dei Conti

VIES: DAL 2020 L'ISCRIZIONE E' SOSTANZIALE

Le novità dal 1° gennaio 2020

La Direttiva 2018/1910/UE del 4 dicembre 2018 che modifica la Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA), i cui effetti decorrono dal 1° gennaio 2020, stabilisce che l'iscrizione del soggetto passivo nell'archivio VIES, diventerà da tale data, una condizione sostanziale per l'applicazione dell'esenzione anziché un requisito formale.

Va da sé che le operazioni intracomunitarie (sia di beni ovvero servizi di cui all'art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972) potranno avvenire senza applicazione dell'IVA del Paese del cedente/prestatore qualora entrambe le parti (cedente/prestatore e cessionario/committente) siano iscritti al VIES.

Qualora, uno (o entrambi) dei soggetti non risulti iscritto al VIES sembra ragionevole ritenere che torneranno applicabili le regole che erano state delineate a suo tempo dall'Agenzia delle Entrate con le citate circolare n. 39/E/2011 e Ris. n. 42/E/2012 (sul punto si auspica un chiarimento ministeriale).

In base a quanto sostenuto, a suo tempo, dall'Agenzia delle entrate, dal 1° gennaio 2020:

- le cessioni intracomunitarie di beni (art. 41, D.L. n. 331/1993) ovvero prestazioni di cui all'art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972 (effettuate nei confronti di soggetto passivo stabilito in altro Paese della UE diverso dall'Italia) effettuate da soggetto passivo IVA "stabilito" in Italia non ancora iscritto nel VIES (ovvero escluso a seguito di diniego/revoca) saranno assoggettate ad IVA in Italia. Medesime considerazioni valgono anche nel caso in cui il cessionario comunitario soggetto passivo IVA non sia iscritto al VIES;
- gli acquisti intracomunitari di beni (art. 38, D.L. n. 331/1993) ovvero acquisto di prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972, da soggetto passivo IVA "stabilito" in altro Paese della UE diverso dall'Italia non potranno essere considerate operazioni intracomunitarie nei casi in cui il prestatore/cedente comunitario ovvero il committente/cessionario soggetto passivo IVA in Italia non risultino iscritti al VIES.

Conseguentemente il soggetto passivo IVA italiano non dovrà procedere a reverse charge in Italia e nella fattura dovrà essere applicata l'IVA del Paese UE dove è "stabilito" il prestatore/cedente comunitario.

Riassumendo ...

Operazioni effettuate da un soggetto passivo IVA "stabilito" in Italia nei confronti di un soggetto passivo IVA "stabilito" in altro Paese della UE		
<i>Inclusione/esclusione dall'archivio VIES</i>	<i>Cessioni di beni con invio in altro Stato della UE</i>	<i>Prestazioni di servizi di cui <u>all'art. 7-ter</u>, D.P.R. n. 633/1972</i>

Operazioni effettuate da un soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia nei confronti di un soggetto passivo IVA “stabilito” in altro Paese della UE			
Soggetto passivo IVA in Italia non iscritto nell’archivio VIES (medesime considerazioni valgono se la controparte comunitaria non è iscritta al VIES)		Assoggettamento ad IVA in Italia (territorialmente rilevante ai fini IVA nel Paese del cedente/prestatore italiano)	
Dal giorno dalla richiesta di iscrizione al VIES	Soggetto passivo IVA in Italia iscritto nell’archivio VIES così come risulta iscritto nell’archivio VIES il soggetto passivo IVA “stabilito” in altro Paese della UE	Cessione intracomunitaria di beni “non imponibile” ai sensi dell’art. 41, D.L. n. 331/1993	Prestazione fuori campo IVA in Italia ai sensi dell’art. 7-ter, DPR n. 633/1972 (nei rapporti B2B la prestazione è territorialmente rilevante nel Paese ove è “stabilito” il committente soggetto passivo IVA di altro Paese della UE)

Operazioni ricevute da soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia effettuate da cedente/prestatore soggetto passivo IVA “stabilito” in altro Paese della UE		
<i>Inclusione/esclusione dall’archivio VIES</i>	<i>Cessioni di beni con invio da altro Stato della UE con arrivo in Italia</i>	<i>Prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972</i>
Soggetto passivo IVA in Italia non iscritto nell’archivio VIES (medesime considerazioni valgono se la controparte comunitaria non è iscritta al VIES)	Assoggettamento ad IVA nel Paese in cui è “stabilito” il cedente/prestatore di altro Paese della UE (territorialmente rilevante ai fini IVA nel Paese del cedente/prestatore UE)	

Operazioni ricevute da soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia effettuate da cedente/prestatore soggetto passivo IVA “stabilito” in altro Paese della UE			
Dal giorno dalla richiesta di iscrizione al VIES	Soggetto passivo IVA in Italia Iscritto nell’archivio VIES così come risulta iscritto nell’archivio VIES il soggetto passivo IVA “stabilito” in altro Paese della UE	Acquisto intracomunitario di beni in Italia con assoggettamento a reverse charge	Prestazione di servizi soggetta ad IVA in Italia mediante il meccanismo del reverse charge (territorialmente rilevante ai fini IVA nel Paese ove è stabilito il committente soggetto passivo IVA italiano)

Lo studio rimane a disposizione per ogni approfondimento in materia.